ALLEGATO A



Bando attuativo della Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza"

Annualità 2022

Definizioni	
1. Finalità e Risorse	6
1.1 Finalità e obiettivi	6
1.2 Entrata in vigore del regime	6
1.3 Dotazione finanziaria	6
1.4 Localizzazione degli interventi	6
2. Requisiti di ammissibilità: Beneficiari	i, Destinatari e Condizioni di Accesso . 7
2.1 Beneficiari	
	Organismi di consulenza e qualifiche dei consulent
2.1.2 Incompatibilità	
2.2 Destinatari finali dei servizi di consulenza	
2.3 Condizioni di accesso	
3. Interventi finanziabili e spese ammis	sibili10
3.1 Tipologie di consulenza	
3.2 Tematiche	
3.3 Spese ammissibili	
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto)13
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e a	ammissibilità delle spese13
3.4.2 Termine finale	
4. Intensità del sostegno, cumulabilità, c	omplementarietà, massimali e
minimali	•
4.1 Intensità del sostegno	13
4.2 Cumulabilità	13
4.3 Complementarietà tra investimenti sul PSR e	quelli previsti nell'OCM14
4.4 Massimali e minimali	
5. Modalità e termini di presentazione de	lla domanda14
5.1 Contenuti della domanda di aiuto e documer	nti da presentare14
5.2 Progetto	

5.2.1 Manifestazioni di interesse (preadesioni)	15
5.2.2 Consulenti	15
5.2.3 Condizioni di avvio e svolgimento delle attività	15
5.3 Modalità di presentazione della domanda di aiuto	16
5.4 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto) 16
6. Valutazione, approvazione graduatoria e istruttoria della domanda di	aiuto 17
6.1 Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative	17
6.1.1 Commissione di valutazione e valutazione di potenziale ammissibilità della domanda	17
6.1.2 Formazione della graduatoria	17
6.1.3 Principali fasi procedimentali	18
6.2 Criteri di selezione/valutazione	19
6.3 Modalità di istruttoria delle domande di aiuto	21
6.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	21
7. Realizzazione e modifica dei progetti	22
7.1 Atto per l'assegnazione dei contributi	22
7.2 Impegni dei beneficiari	23
7.3 Modifiche ai progetti	24
7.4 Istruttoria delle richieste di variazione dei progetti	25
7.5 Proroghe	25
8. Erogazione e rendicontazione	26
8.1 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	26
8.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)	26
8.3 Domanda di pagamento a saldo	27
8.3.1 Documentazione da presentare	27
8.3.2 Istruttoria della domanda di pagamento	27
9. Verifiche, controlli e revoche	28
0 1 Verifiche finali dei progetti	28

9.2 Controlli e ispezioni	28
9.3 Sanzioni	28
10. Informativa Privacy, obblighi di pubblicazione e responsabili procedimento	
10.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 Regolamento Genedei dati)	-
10.2 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34	29
10.3 Responsabile del procedimento	29
10.4 Disposizioni finali	29

DEFINIZIONI

Di seguito alcune definizioni utili ai fini del presente atto:

ARTEA	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) Organismo Pagatore
Autorità competente	Autorità o organismo delegato dall'Autorità di Gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo
Autorità di Gestione	Regione Toscana – Direzione " <i>Agricoltura e sviluppo rurale"</i> – Settore " <i>Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole"</i>
AKIS	Agricultural Knowledge and innovation System (Sistema della Conoscenza e Innovazione in Agricoltura)
Beneficiario	Soggetto pubblico o privato, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno, definito come soggetto ammesso a presentare domanda di aiuto
Capofila	E' individuato nell'ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) , rappresenta i partecipanti alla proposta progettuale ed è l'unico interlocutore abilitato ad intrattenere rapporti con la Regione Toscana . Il Capofila segue la realizzazione della proposta progettuale, cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi.
Atto per l'assegnazione dei contributi	Atto con il quale viene assegnato il contributo al beneficiario e vengono indicate le disposizioni che regolano la fase attuativa del progetto
CAA	Centri autorizzati di assistenza agricola
CUAA	Codice unico di identificazione dell'azienda agricola
Documenti attuativi regionali	Atti adottati dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio responsabile per definire le competenze tecnico amministrative per la gestione delle fasi successive all'emissione della Graduatoria. Vengono approvati successivamente all'adozione del PSR 2014/2022 da parte della Commissione Europea
Domanda di aiuto	Domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime sullo Sviluppo Rurale
Domanda di pagamento	Domanda che un beneficiario presenta alle autorità regionali, tramite ARTEA, per ottenere il pagamento
Misura/sottomisura/tipo di operazione	Classificazione degli interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale (art. 2 lett. C del Reg. (UE) 1305/2013) così come individuate alla Parte V dell'Allegato I del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014
Operazione	L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n. 1303/2013)
Organismo pagatore	Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)
PSR 2014/2022 della Regione Toscana	Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021, di seguito indicato come PSR
UCI	Ufficio Competente dell'Istruttoria
	<u> </u>

Spesa pubblica	Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale, dal bilancio dell'Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori; (art. 2 punto 15 del Reg. (UE) n. 1303/2013)
Ufficio responsabile del procedimento	Ufficio della Regione Toscana responsabile delle diverse fasi del procedimento.

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

La sottomisura denominata "2.1 - Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza" di cui all'art. 15 del Reg. (UE) 1305 del 17 dicembre 2013, è finalizzata alla concessione di sostegno economico per aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel citato regolamento, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento.

Con il presente bando si intende perseguire l'obiettivo di potenziare il sistema delle conoscenze e del trasferimento dell'innovazione attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la fornitura di servizi di consulenza rivolti agli imprenditori del settore agricolo, agroalimentare e forestale e ai gestori del territorio operanti in zone rurali.

I servizi di consulenza di cui alla sottomisura 2.1 concorrono alla trattazione tematica delle seguenti Focus area di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013:

2A 2B 3A 3B	P4 5A	5C 5D
-------------	-------	-------

Il presente bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali e in particolare ai sensi:

- del "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana" versione 10.1 approvato con DGR n. 1122 del 28 ottobre 2021
- delle "Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento versione 5.00" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021;
- delle disposizioni specifiche per l'attivazione 2.1 approvate con DGR n. 694 del 20/06/2022.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti entra in vigore dopo che è pervenuto l'Avviso di ricevimento, inviato dai servizi della Commissione con mail del 13/09/2018 ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, relativo al regime SA. 52009 (2018/XA) Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza", consultabile al link: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/.

1.3 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando sottomisura 2.1, è Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

1.4 Localizzazione degli interventi

Intero territorio regionale.

2. Requisiti di ammissibilità: Beneficiari, Destinatari e Condizioni di Accesso

2.1 Beneficiari

In coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013, il beneficiario del sostegno è il prestatore di servizi di consulenza/organismo dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

Sono pertanto ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti, eventualmente in raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito o da costituire a finanziamento approvato:

- Organismi di consulenza riconosciuti da parte della Regione Toscana ed iscritti al Registro Unico Nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole ai sensi del DM 3 febbraio 2016 "Istituzione di un sistema di consulenza aziendale in agricoltura"
- altri soggetti purché in possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il beneficiario ammesso a presentare domanda di aiuto deve essere un soggetto pubblico o privato, abilitato a svolgere attività di fornitura di servizi di consulenza, avere sede legale nell'Unione Europea e almeno una sede operativa di riferimento in Regione Toscana, essere dotato di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, capacità ed esperienza sulle tematiche di interesse e sufficienti mezzi tecnici e capacità amministrativa come specificato al paragrafo 2.1.1 "*Requisiti minimi per il riconoscimento degli organismi di consulenza*".

Nel caso di RTI, tutti i partecipanti devono avere i requisiti previsti per essere beneficiario fin dal momento della presentazione della domanda di aiuto.

In caso di RTI da costituire, i beneficiari/partner devono dichiarare l'intenzione di costituirsi in RTI e indicare il soggetto capofila mediante un apposito atto di impegno sottoscritto da tutti i componenti (allegato 3).

Il capofila presenta la domanda di aiuto in nome e per conto di tutti i soggetti partner.

All'interno dell'atto costitutivo del RTI, o in un documento ad esso allegato, devono essere individuati gli impegni dei partner, le responsabilità reciproche e le relative quote di finanziamento necessarie alla regolare attuazione del progetto approvato.

Qualora il progetto sia ammissibile e finanziabile, il capofila:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con Regione Toscana e ARTEA, anche in nome e per conto degli altri partner;
- è tenuto a informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con Regione Toscana;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto: ciascun partner non capofila che svolge attività previste dal progetto e sostiene le relative spese provvede a predisporre la rendicontazione e la trasmette al capofila;
- presenta la domanda di pagamento in rappresentanza di tutti i singoli partner che partecipano all'Associazione temporanea e pertanto presenta tutte le attività e le spese sostenute direttamente e dai partner;
- è il soggetto che percepisce le erogazioni di contributo e lo deve ripartire in quota parte tra i soggetti aderenti al RTI secondo quanto previsto dal progetto. Il mancato trasferimento di tale quota parte è causa di revoca del contributo concesso.

Ogni prestatore di servizi di consulenza/organismo può presentare una sola domanda di aiuto (singolarmente oppure come capofila o partner di RTI). Il mancato rispetto di questa prescrizione comporta l'esclusione da tutte le proposte progettuali in cui è presente il soggetto che non ha rispettato il vincolo.

2.1.1 Requisiti minimi per il riconoscimento degli Organismi di consulenza e qualifiche dei consulenti abilitati a prestare servizi di consulenza

Per le verifiche relative alla permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento o per il riconoscimento ex-novo dalla Regione Toscana come organismo di consulenza da iscrivere al Registro Unico nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole ai sensi del DM 3 febbraio 2016 "Istituzione di un sistema di consulenza aziendale in agricoltura", i soggetti beneficiari devono:

A) disporre di almeno un consulente dotato di adeguate qualifiche e regolarmente formato ai sensi dell'articolo 4 del suddetto DM 3 febbraio 2016 in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1 del DM stesso.

Di seguito si specificano le qualifiche dei consulenti abilitati a prestare servizi di consulenza:

- consulenti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza;

- consulenti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza, che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei rispettivi ambiti di consulenza e dispongano della relativa attestazione dell'organismo di consulenza;
- b) un attestato di frequenza con profitto, per i rispettivi ambiti di consulenza, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di seguito indicati:
- essere svolte da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - avere una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
- prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti iconsulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
 - b) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
 - c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.

B) disporre di mezzi tecnici ed amministrativi idonei a garantire una corretta gestione amministrativa e contabile del servizio di consulenza e una corretta predisposizione dei documenti necessari per lo svolgimento del procedimento amministrativo conseguente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sul presente bando.

Pertanto devono essere comunicati e/o resi disponibili: nominativo del referente unico di progetto, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata, idonea attrezzatura informatica, connessione internet.

2.1.2 Incompatibilità

Sono esclusi dalle procedure di selezione i prestatori di servizi di consulenza/organismi che si trovano in condizione di conflitto di interesse (Reg. UE 1305/2013, art. 15, comma 3).

Deve inoltre essere garantita la netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo a favore dei destinatari finali dei servizi di consulenza.

Costituiscono casi di incompatibilità, da verificare sia nei confronti del soggetto prestatore del servizio di consulenza sia nei confronti delle persone fisiche che svolgono l'attività di consulente:

- 1) l'esercizio di attività di produzione e/o vendita di beni di supporto per la gestione aziendale e di mezzi tecnici per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia;
- 2) lo svolgimento di attività di controllo e certificazione ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 3) attività di gestione e controllo nell'ambito di procedimenti amministrativi connessi all'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale nel territorio regionale.

2.2 Destinatari finali dei servizi di consulenza

In relazione alle diverse tematiche trattate, la consulenza è prestata agli agricoltori, ai giovani agricoltori, ai silvicoltori e agli altri gestori del territorio. Tali soggetti sono quindi i fruitori della consulenza e sono chiamati, ai fini del presente bando, "destinatari finali" dei servizi di consulenza. I destinatari finali dei servizi di consulenza devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Toscana, come risultante dal fascicolo aziendale e/o da visura camerale.

In particolare, sono destinatari finali dei servizi di consulenza:

- imprenditori agricoli, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese, dotati di partita IVA;
- 2. titolari di imprese forestali, singoli e associati, iscritti al registro delle imprese e che abbiano un'attività principale o secondaria con codice ATECO che inizi con 02;
- 3. Enti gestori del territorio rappresentati da Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco ed altri eventuali Enti pubblici gestori di aree forestali.

L'accesso ai servizi di consulenza è volontario. La prestazione di ciascun servizio di consulenza deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio di consulenza da parte del beneficiario/fornitore del servizio e del destinatario finale che ha aderito alla proposta di consulenza.

Sono esclusi dal sostegno i destinatari finali che si trovano in situazione di difficoltà e che non soddisfano la clausola Deggendorf.

2.3 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Beneficiari", e tutti i componenti degli eventuali costituiti o costituendi RTI, devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno, devono soddisfare le sequenti condizioni di ammissibilità:

- 1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);
- 2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, e pari alla durata della pena principale. Il richiedente e tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione; tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25-10-2016, così come modificata dalla Decisione di Giunta Regionale n. 23 del 3 febbraio 2020, sono considerati reati gravi in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico).

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i beneficiari richiedenti il sostegno devono dichiarare di essere consapevoli di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa oggetto della domanda. Il beneficiario che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Tipologie di consulenza

Sono previste due tipologie di servizi di consulenza:

- A) Servizio di consulenza di base
- Obiettivo: soluzione di problematiche legate a tecniche e adempimenti dei quali il destinatario finale del servizio è competente, ma necessita di consigli, migliorie e/o aggiustamenti.
- Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, confronto diretto presso l'azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
- Almeno due visite in azienda.
- Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative: 14.
- B) Servizio di consulenza specialistica
- Obiettivo: soluzione di problematiche che necessitano l'utilizzo di una tecnica, strumento o modalità di gestione innovativo, anche nell'ambito di un processo produttivo consueto.
- Operazioni previste: confronto diretto, raccolta informazioni mediante strumenti multimediali o confronto con soggetti diversi, esecuzione prova pratica presso l'azienda o soggetto terzo per la verifica delle modalità di applicazione della soluzione innovativa individuata, confronto diretto presso l'azienda, progettazione, gestione e coordinamento.
- Almeno tre visite in azienda.
- Impegno massimo ammissibile in termini di ore lavorative: 34

Il beneficiario dovrà dimostrare la congruità tecnica del progetto cioè l'adeguatezza del numero di ore/lavoro del consulente previste per lo svolgimento del singolo servizio di consulenza proposto rispetto alle attività effettivamente da svolgere che devono essere adeguatamente descritte nel progetto stesso.

3.2 Tematiche

Le tematiche su cui dovrà vertere la consulenza sono le seguenti:

		PERCORSI	Priorità	TIPOLOGIA DI
N.	TEMATICA	DI	PHOHILA	SERVIZIO DI
	121 11 11 120 1	CONSULENZA	Focus	CONSULENZA
		(intervento)	area	ammissibili
	a) Obblighi aziendali derivanti da CGO e BCAA			
1	Condizionalità		P4	Α
		b) Adeguamento nuove normative		
		b) Adeguariento ndove normative	P4	Α
	Pratiche benefiche	a) Verifica e adattamento dei sistemi colturali ai		
2	per ambiente e clima	cambiamenti climatici	P4	A/B
		b) Conservazione del suolo e sistemi colturali conservativi	P4	-
		c) Agricoltura e allevamento biologico	P4	
	Investimenti e	a) Tecniche di marketing e internazionalizzazione delle imprese; promozione e valorizzazione delle produzioni	3A	
3	competitività	agricole di qualità.	<i>3</i> A	
	'	b) Supporto e sviluppo delle filiere corte	3A	A/B
		c) Management aziendale: gestione amministrativa e		
		finanziaria, accesso al credito, problematiche gestionali	2A	
		con particolare riferimento alla intermediazione illecita ed allo sfruttamento del lavoro.		
		d) Supporto alla certificazione bio, dop ecc	3A	-
		a) Normativa sulla gestione risorse idriche, tutela delle	571	
4	Direttiva Acque	acque dall'inquinamento, utilizzazione di effluenti e di	P4	Α
		acque reflue, utilizzo fertilizzanti e prodotti fitosanitari per		
		la salvaguardia delle acque ad uso idropotabile		
		b) Tecniche innovative di irrigazione, gestione risorse	5A	В
		idriche finalizzate al risparmio idrico, gestione degli invasi idrici aziendali	ЭA	Ь
		c) Piani di concimazione e piani di utilizzazione		1
		agronomica	P4	
_	11	a) Normativa sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	5D	Α
5	Uso prodotti fitosanitari,	b) Tecniche per l'impiego e il controllo dei prodotti		
	difesa integrata e	fitosanitari e impatti ambientali e sulla salute umana	5D	В
	biologica	c) Strategie di difesa fitosanitaria in agricoltura biologica e	5D	Λ/D
	integrata			A/B
6	Sicurezza sul lavoro e dell'azienda	a) Obblighi derivanti dalla normativa vigente	3B	A
	deli azierida	b) Protocolli di valutazione dei rischi in azienda e	3B	В
		impostazione degli adempimenti obbligatori		
		a) Supporto alla redazione del piano di sviluppo aziendale		
7	Primo insediamento		2B	A/B
		b) Imprenditore agricolo professionale	2B	Α
		b) Imprenditore agricolo professionale	20	^
8	Mitigazione e	a) Valorizzazione dell'agrobiodiversità animale e vegetale	P4	
	adattamento ai	ay 12.5222.5.1.5 doi: ag. 55.531761516 drillindic c 76getale		
	cambiamenti climatici	b) Agroenergie e energie rinnovabili: biomasse, solare	5C	-
	e agrobiodiversità	termico, fotovoltaico, eolico e geotermico		A/B
		c) Bioeconomia e economia circolare	5C	
		a) Obblighi derivanti dalla normativa sulla condizionalità e		
		sulla sicurezza alimentare, pratiche e tecniche dell'azienda	P4	
		sostenibili per l'ambiente e rispondenti ai cambiamenti		
		climatici, prevenzione degli attacchi di predatori		

9	Zootecnica	b) Miglioramento tecnico economico dell'azienda: tecniche di allevamento, gestione delle risorse foraggere e della fase di alimentazione, benessere animale, profili sanitari e miglioramento della riproduzione animale, qualità e valorizzazione delle produzioni.	2°	A/B
10	Elementi normativi ed opportunità del PSR 2014-2020	a) predisposizione della domanda grafica, fasi successive all'ammissione al finanziamento compreso il rispetto degli impegni assunti	2A	А
11	Innovazione tecnologica e informatica,	a) Agricoltura di precisione: analisi delle prassi migliorative nei cicli produttivi agricoli e tecnologie abilitanti	2A	A/B
	agricoltura di precisione	b) Innovazione tecnologica ed informatica: introduzione delle tecnologie abilitanti nelle specifiche fasi dei processi produttivi agricoli e digitalizzazione	2A	A/B
		a) Obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, adeguamento nuove normative forestale nazionale e regionale, "Due Diligence" e sicurezza sul lavoro in ambito forestale.	2A	А
12	Silvicoltura	b) Miglioramento economico ambientale: gestione forestale sostenibile e clima, pianificazione aziendale, innovazioni tecniche, opportunità derivanti dal PSR, energia da fonti rinnovabili e fruizione turistico/ricreativa e sociale	2A	В

3.3 Spese ammissibili

L'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale: "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun fondo, o sulla base degli stessi"

In attuazione della citata disposizione, nell'ambito della Conferenza Permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome riunita l'11/2/2016, è stato sancito accordo n. 4.18/2016/02 sul documento elaborato dal Mipaaf "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020" che stabilisce disposizioni applicative con riferimento al Fondo FEASR.

Le disposizioni che seguono sono state elaborate in coerenza con il suddetto documento.

Sono ammissibili i costi necessari e congrui per l'erogazione del servizio di consulenza come determinati ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 67 del Reg. UE n. 1303/2013, ovvero tramite tabelle standard di costi unitari.

La spesa ammissibile è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "*Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR*", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Lo studio sopracitato individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza pari a *54 euro/ora*.

Le categorie di spesa considerate nel suddetto costo semplificato sono: 1) compenso/costo consulente, 2) spese di viaggio, con particolare riferimento ai viaggi necessari per raggiungere la sede operativa del destinatario finale, 3) spese generali o indirette, rappresentante dalle spese per la gestione amministrativa, il coordinamento, la progettazione e i costi per il mantenimento della/delle strutture del prestatore di servizi di consulenza/organismo.

L'UCS pari a 54 euro/ora identifica pertanto l'importo orario omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza. L'ammontare complessivo del sostegno deriverà quindi dalla moltiplicazione delle ore lavoro del consulente per il valore UCS a cui si deve applicare il tasso di aiuto.

Il parametro "ore" corrisponde all' "impegno lavorativo del consulente" per la fornitura del servizio, esso comprende sia il tempo impiegato per attività di tipo "frontale" (incontri con il destinatario finale del servizio di consulenza), sia il tempo impiegato per le attività di preparazione, ricerca delle informazioni, elaborazione di documenti o altro, che siano funzionali all'erogazione del singolo servizio di consulenza.

Pertanto, non devono essere considerate le ore lavoro corrispondenti al tempo impiegato per i trasferimenti e quello impiegato dal consulente o altro soggetto dell'Organismo di consulenza per le pratiche amministrative, il coordinamento, la progettazione delle attività nel loro complesso e le eventuali attività di tipo indiretto in quanto si tratta di voci già comprese forfettariamente nella voce "impegno lavorativo del consulente" di cui sopra.

3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'avvio delle attività di consulenza previste nel progetto deve essere successivo all'atto per l'assegnazione dei contributi.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2, paragrafo 25 del Reg. (CE) 702/2014).

3.4.2 Termine finale

Il progetto dovrà concludersi entro 12 mesi dall'avvio, salvo proroghe, e comunque entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento.

4. Intensità del sostegno, cumulabilità, complementarietà, massimali e minimali.

4.1 Intensità del sostegno

L'intensità del sostegno è quella stabilita nel PSR 2014-2022, come riportato nella Tabella che segue:

Sottomisura	Tipologia di finanziamento	Tasso di contribuzione		
Tipo di operazione: 2.1	Contributo in conto capitale	Sostegno nella misura del 80% della spesa ammissibile a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del restante 20% da parte del destinatario finale della consulenza stessa. In ogni caso, l'importo dell'aiuto è limitato a 1.500 euro per consulenza. La spesa ammissibile sulla quale si applicano le condizioni sopra riportate, è calcolata sulla base dello studio metodologico elaborato da Ismea "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR", ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5, lettera a), punto i) dell'articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo studio di cui sopra individua un unico valore UCS per la identificazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza pari a 54 euro/ora.		

4.2 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4.3 Complementarietà tra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM

Le consulenze per i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato su materie attinenti i settori ortofrutticolo, olivo-oleicolo, miele, vitivinicolo, sono a carico esclusivamente dei Programmi Operativi delle Organizzazioni dei Produttori.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione (si veda il Decreto Dirigenziale n. 6155 del 06/04/2022 e ss.mm.ii).

Per materie attinenti si intendono quelle riferite a processi produttivi direttamente riconducibili ai settori e/o alle filiere richiamate. Da queste iniziative sono esclusi i soci diretti e indiretti delle Organizzazioni dei Produttori con un Programma Operativo approvato.

4.4 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo pubblico concesso per singola domanda di aiuto è pari a 800.000,00 euro. Per la determinazione del valore complessivo del progetto saranno richieste manifestazioni di interesse ai servizi di consulenza previsti nel progetto che il beneficiario dovrà attestare attraverso apposite dichiarazioni (preadesioni).

Non sono ammesse le domande con un contributo minimo richiesto inferiore a 15.000.00 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scenda al di sotto del suddetto limite minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scenda al di sotto di tale importo minimo.

Il massimale di sostegno per ogni destinatario finale dei servizi di consulenza è fissato in 4.500 euro nell'arco dell'intera programmazione.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda

5.1 Contenuti della domanda di aiuto e documenti da presentare

Con una domanda di aiuto unica si presenta un progetto di consulenza complessivo, strutturato secondo quanto riportato nel Formulario di Progetto (allegato 1).

Il formulario di progetto consta di una parte generale descrittiva del progetto nel suo complesso e del beneficiario/richiedente aiuto e di una parte analitica descrittiva dei diversi servizi di consulenza proposti in relazione alle tematiche e ai percorsi di consulenza indicati al paragrafo 3.2 "*Tematiche*".

Il richiedente, pena la non ricevibilità della domanda presentata, deve allegare in formato compresso e non modificabile, tipo PDF o JPEG, la seguente documentazione:

- 1. formulario per la presentazione del progetto di consulenza firmato dal richiedente (allegato 1 parte prima e parte seconda);
- curriculum vitae di tutti i consulenti che prestano i servizi di consulenza previsti nel progetto come indicati nell'elenco da compilare nel formulario (parte prima – par. 2.18), aggiornati e firmati dall'interessato. Il curriculum vitae deve essere redatto su modello europeo, composto da massimo 3 pagine e senza allegati (allegato 2);
 - Inoltre, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI):
- 3. dichiarazione di intenti da cui risulti l'impegno alla costituzione in caso di approvazione del progetto, nel caso di RTI da costituire (allegato 3), ovvero atto costitutivo del RTI se già costituita.

Devono essere altresì allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni:

- 1) dichiarazione Decisione G.R. 4/2016 così come modificata dalla Decisione di Giunta Regionale n. 23 del 3 febbraio 2020 (Allegato 4),
- 2) dichiarazione relativa alla controllabilità della regolarità contributiva (Allegato 5),
- 3) dichiarazione possesso requisiti di ammissibilità da parte di tutti i partners di RTI (Allegato 6), solo in caso di RTI.
- 4) fac-simile del contratto di fornitura del servizio di consulenza e dei documenti previsti come elementi essenziali del progetto di consulenza.

5.2 Progetto

Il progetto deve essere presentato attraverso la modulistica di cui all'allegato 1 "Formulario per la presentazione del progetto di consulenza" costituito da due parti:

- a) Descrizione generale del progetto (allegato 1 parte prima)
 - dati identificativi del progetto e presentazione;
 - descrizione del/dei soggetto/i (capofila e eventuali partner) coinvolti e loro ruolo nella realizzazione del progetto;
 - descrizione del contesto di riferimento e degli obiettivi che si intendono raggiungere con la realizzazione del progetto;
 - struttura e logica progettuale, tematiche trattate e localizzazione geografica;
 - risorse umane e strumentali utilizzate;
 - metodologia di restituzione dei risultati, follow-up, utilizzo di supporti on-line, servizi accessori innovativi e strumenti di controllabilità delle attività;
 - monitoraggio;
 - cronogramma delle attività;
 - scheda finanziaria di sintesi.
- b) Schede di attività (allegato 1 parte seconda) con la descrizione analitica dei singoli servizi di consulenza proposti articolati in relazione alle diverse tematiche e percorsi di consulenza come indicati al paragrafo 3.2 "*Tematiche*". Per ogni servizio di consulenza è pertanto necessario completare una scheda attività comprendente le seguenti informazioni:
 - Tematica, percorso di riferimento e tipologia di consulenza;
 - titolo e descrizione sintetica;
 - o argomenti trattati e relative normative;
 - risultati attesi;
 - o elenco e descrizione delle attività previste, quantificazione delle ore/lavoro necessarie;
 - o indicazione dei consulenti da impiegare e le specifiche competenza;
 - o target di riferimento e indicazione del numero di destinatari finali di cui si prevede l'adesione;
 - elaborati documentali specifici da utilizzare in fase di prestazione del servizio di consulenza: documento iniziale per la verifica della situazione aziendale, elaborato finale, sistema di qualità interna e monitoraggio;
 - tempi di realizzazione del progetto da evidenziare secondo il criterio ore/lavoro con specifica delle ore di lavoro svolte in presenza del beneficiario finale e congruità tecnica;
 - scheda finanziaria (preventivo).

5.2.1 Manifestazioni di interesse (preadesioni)

Al fine di quantificare il costo del progetto e l'importo del contributo concedibile è necessario che il beneficiario acquisisca delle manifestazioni di interesse ai servizi di consulenza proposti da parte di soggetti possibili destinatari finali dei servizi stessi. Le preadesioni dovranno essere elencate nell'apposita sezione della domanda di aiuto (DUA).

In fase di raccolta delle preadesioni si raccomanda di verificare il rispetto del massimale di euro 4.500 per singolo destinatario finale e per l'intero periodo di programmazione previsto al paragrafo 4.4 nonchè il possesso dei requisiti necessari indicati al paragrafo 2.2 "Destinatari finali dei servizi di consulenza".

Le preadesioni incomplete o riferite a soggetti privi dei requisiti specifici per poter essere destinatari finali come indicati al paragrafo 2.2 non saranno considerate ai fini della quantificazione preventiva del costo del progetto e del contributo concedibile.

5.2.2 Consulenti

Con riferimento a ciascun servizio di consulenza previsto nel progetto, devono essere espressamente elencati i consulenti che provvederanno alla prestazione. Per ciascun consulente deve essere indicata la professionalità acquisita in termini di qualifiche, titoli di studio, esperienza e/o aggiornamento e eventuali mansioni esclusive.

Le ore prestate per i servizi di consulenza devono essere documentate in apposti time-sheet.

5.2.3 Condizioni di avvio e svolgimento delle attività

Tutti i servizi di consulenza ammessi a finanziamento saranno comunicati ai soggetti potenziali destinatari finali dei servizi di consulenza tramite pubblicazione sul sito web regionale.

La prestazione di ciascun servizio di consulenza deve essere preceduta dalla sottoscrizione di un contratto di fornitura del servizio di consulenza da parte del beneficiario/fornitore del servizio e del destinatario finale.

Il contratto di fornitura del servizio di consulenza deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi del soggetto fornitore del servizio di consulenza (beneficiario);

- dati identificativi del destinatario finale;
- attestazione che il servizio di consulenza beneficia di contributo del FEASR Misura 2 PSR 2014-2022 della Regione Toscana;
- indicazione del servizio di consulenza oggetto del contratto;
- motivazioni che rendono necessaria la consulenza;
- descrizione del percorso di consulenza proposto, indicazione del/dei consulente/i coinvolti, dei risultati attesi, dei tempi di svolgimento delle attività e delle ore di lavoro necessarie (da intendere come *impegno lavorativo del consulente*, vedi par. 3.3 'Spese ammissibili") con la specificazione di quelle da svolgere in presenza del destinatario finale;
- onere finanziario complessivo del servizio con la specifica dell'onere finanziario a carico del destinatario finale e le modalità di pagamento;
- dichiarazione da parte del destinatario finale che non è stato superato il massimale di contributo FEASR per servizi di consulenza fissato in euro 4.500 nell'arco dell'intero periodo di programmazione con la specifica che, in caso di dichiarazione non veritiera, il contributo non sarà riconosciuto e l'azienda dovrà sostenere per intero il costo dell'attività di consulenza;
- dichiarazione da parte del destinatario finale di non essere impresa in difficoltà (art. 1, co. 6 del Reg. 702/2014) e di essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti di stato (clausola Deggendorf) con la specifica che, in caso di dichiarazione non veritiera, il contributo non sarà riconosciuto e l'azienda dovrà sostenere per intero il costo dell'attività di consulenza.

Deve essere garantita la compilazione di una scheda specifica per ogni servizio di consulenza prestato a favore del destinatario finale in cui siano descritti la tematica della consulenza e gli argomenti specifici trattati e l'indicazione delle ore di lavoro svolte in presenza.

La scheda deve essere sottoscritta dal/i consulente/i e dal destinatario finale.

Almeno il 30% delle attività di consulenza devono essere svolte in presenza del destinatario finale del singolo servizio di consulenza.

In fase di svolgimento delle attività il beneficiario deve rispettare le vigenti norme in tema di antinfortunistica di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro e di prevenzione degli incendi. E' in capo al Beneficiario la responsabilità in caso di mancato rispetto delle suddette normative.

Il Beneficiario è tenuto a evidenziare nell'ambito di tutte le attività previste lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR in particolare ha l'obbligo di garantire la massima pubblicizzazione allo scopo di fornire a tutti i potenziali interessati una adeguata informazione sull'intervento del FEASR e pari condizioni di accesso nel rispetto del Regolamento (UE) 1303/2013 e di quanto previsto nella strategia di comunicazione del PSR 2014-2022.

5.3 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata completa di tutti gli elementi e documenti richiesti, esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

La domanda si considera "completa" e quindi ricevibile se alla stessa viene allegata la documentazione elencata al paragrafo 5.1 "Contenuti della domanda di aiuto e documenti da presentare".

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5.4 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Il richiedente può presentare la domanda di aiuto dal 1 Agosto 2022 ed entro le ore 13,00 del 30 settembre 2022.

Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine di scadenza non sono ricevibili.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007, nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni comuni".

Per costituire il fascicolo aziendale elettronico è necessaria rivolgersi a una struttura abilitata CAA, reperibile sul sito http://www.artea.toscana.it/ alla sezione "riferimenti sul territorio".

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 il trattamento e la tutela dei dati personali.

La protocollazione in ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

6. Valutazione, approvazione graduatoria e istruttoria della domanda di aiuto

6.1 Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative

Il Settore "Consulenza, formazione e innovazione", responsabile del procedimento, approva il bando della sottomisura 2.1 – "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza" per la selezione delle domande di partecipazione.

Il beneficiario, nei termini e con le procedure stabilite nel bando, presenta la domanda di aiuto sul sistema informativo ARTEA.

Il sistema informativo di ARTEA riceve, protocolla e verifica la ricevibilità delle domande di aiuto con riferimento alla corretta modalità di presentazione e al rispetto dei termini previsti dal presente bando.

Il Settore Consulenza Formazione ed Innovazione verifica il rispetto delle condizioni che comportano la non ricevibilità delle domande di aiuto presentate, con particolare riferimento:

a. alla tipologia dei beneficiari;

b. alla presenza della documentazione richiesta a pena di irricevibilità della domanda presentata.

L'esito di tale attività viene comunicato alla Commissione di valutazione di cui al paragrafo successivo, che ne prende atto e procede ad esaminare i progetti risultati ricevibili; per quelli non ricevibili e quindi non valutabili il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione al richiedente/beneficiario.

6.1.1 Commissione di valutazione e valutazione di potenziale ammissibilità della domanda

Le operazioni di valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore della Direzione "Agricoltura e Sviluppo rurale" e composta da dipendenti della Regione Toscana esperti nelle materie trattate nei progetti. Deve essere nominato membro della Commissione di valutazione almeno un rappresentante degli Uffici Territoriali responsabili della successiva fase istruttoria.

I componenti della Commissione di valutazione dovranno garantire di non essere soggetti a conflitto di interesse in relazione alle proposte da esaminare.

La Commissione esamina in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione previsti nel presente bando di attuazione.

La Commissione, al termine delle attività di valutazione, trasmette al Settore responsabile del procedimento, attraverso apposita nota:

- l'elenco delle domande ammissibili, con indicati i relativi punteggi e il contributo richiesto;
- l'elenco delle domande non ammissibili;
- copia dei verbali di seduta.

6.1.2 Formazione della graduatoria

Il dirigente responsabile del procedimento prende atto della documentazione trasmessa dalla Commissione di valutazione e, con apposito decreto, approva la graduatoria regionale tenendo conto delle risorse disponibili. Sarà approvata una unica graduatoria regionale sulla base dei punteggi di valutazione attribuiti dalla Commissione. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto con la richiesta di contributo inferiore. In caso di ulteriore parità è data priorità alla domanda presentata per prima.

La graduatoria contiene, per ciascun progetto, almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del richiedente;
- il punteggio derivante dai criteri di selezione;
- il costo complessivo del progetto;
- il contributo richiesto.

La graduatoria regionale indica:

- le domande potenzialmente ammissibili e finanziabili;
- le domande potenzialmente ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse;
- le domande non ammissibili.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati e ne sarà data evidenza sul sito www.regione.toscana.it.

Successivamente alla pubblicazione sul sito della Regione Toscana è prevista la pubblicazione sul BURT. La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito della approvazione della Graduatoria, non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul BURT costituisce la notifica personale.

6.1.3 Principali fasi procedimentali

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa sul sistema informativo di ARTEA	Beneficiario Richiedente	Entro le ore 13,00 del 30 settembre 2022
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 1 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Valutazione dei progetti di formazione e approvazione della graduatoria	Settore Consulenza, formazione e innovazione	Entro 90 giorni dalla data finale per la presentazione delle domande di aiuto
Comunicazione avvio del procedimento con indicazione del responsabile	UCI	Entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
Istruttoria di Ammissibilità ed emissione dell' atto per l'assegnazione dei contributi	UCI	Entro 60 giorni successivi all'avvio del procedimento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione di modifiche del progetto (se precedente l'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante del progetto	UCI	Entro 30 giorni dalla presentazione
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento (cioè l'ultimo giorno utile prima di incorrere nella penalizzazione dell'1% per ogni giorno di ritardo)
Istruttoria domanda di proroga	UCI	Entro 10 giorni dalla presentazione della proroga

Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	UCI	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di pagamento a titolo di saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	UCI	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso in cui nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	UCI	Entro 10 giorni dalla chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento a saldo
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 50 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione (60 giorni nel caso in cui nei 50 giorni sia incluso il mese di agosto)
Autorizzazione al pagamento in presenza di polizza fidejussoria	ARTEA	Entro 30 giorni dalla validazione della polizza fidejussoria
Autorizzazione delle domande a controllo in loco	ARTEA	30 giorni supplementari ai termini per l'autorizzazione al pagamento

6.2 Criteri di selezione/valutazione

Sottomisura 2.1 "Sostegno ad avvalersi di servizi di consulenza"

Principi	Criteri	Punti (fino a)
Qualità del progetto di consulenza in termine di rispondenza alle tematiche ed agli obiettivi definiti negli avvisi, di qualità tecnica del servizio offerto, di collegamenti con le altre misure del PSR nonché sul target dell'intervento di consulenza	 indicate nell'avviso = ottimo (9 punti), proposte di servizi di consulenza coerenti con almeno 10 tematiche = buono (da 8 punti), 	

						40
Consulenza svolta in prevalenza in presenza del destinatario finale. Da 30% al 50% delle ore di consulenza=4 punti, oltre il 50%=8 punti.						8
	consulenti titolari dell'organismo di consulenza i punteggi verranno parametrati applicando il coefficiente 1. In caso di consulenti dipendenti a tempo determinato i punteggi verranno parametrati applicando il coefficiente 0.60. Per le altre tipologie di consulenti si applica il coefficiente 0.40. Il parametro si applica al numero di consulenti presenti nelle categorie di riferimento.					
	In caso di consulenti dipendenti a tempo indeterminato o nel caso di					
	Da 11 a 12	Punti 10	Punti 3	Punti 0	Punti 0	
	Da 7 a 10	Punti 10	Punti 5	Punti 3	Punti 0	
	Da 4 a 6	Punti 10	Punti 6	Punti 4	Punti 2	
	Da 1 a 3	Punti 10	Punti 7	Punti 5	Punti 3	
	N. Tematiche consulenza	N. consulenti sup.10	N. consulenti da 9 a 7	N. consulenti da 6 a 3	N. consulenti inferiore a 2	
	Disponibilità di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o disponibilità di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza:					10
consulenza	Coerenza delle professionalità impiegate con le attività indicate nel progetto (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 8; ottimo= da 9 a 11)					11
adeguata esperienza ed affidabilità nella prestazione della	- tutto il territorio regionale, punti 6 - almeno 6 territori provinciali: punti 4 - almeno 3 territori provinciali: punti 2 PUNTEGGI NON CUMULABILI					
servizio erogato; sufficienti mezzi tecnici ed amministrativi;	Adeguatezza delle risorse strumentali e umane messe a disposizione dagli organismi di consulenza rispetto agli obiettivi, capillarità della presenza sul territorio regionale (**): - tutto il territorio regionale: punti 6					6
	Esperienza dell'Organismo maturata nelle tematiche della consulenza prevista nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando (fino ad un anno=1, da 2 a 3 anni =3 da 4 a 5 anni = 5;) (*)					5
				,		45
	Pertinenza degli elaborati documentali con le attività indicate nel progetto e con l'esigenza di verifica del risultato (sistema di qualità interno, monitoraggio , descrizione e strutturazione dell'elaborato finale) (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)					
	Metodologia di restituzione dei risultati, follow-up, utilizzo di supporti on-line, servizi accessori innovativi e di strumenti di controllabilità delle attività (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)					9
	Completezza e chiarezza nella descrizione delle attività di consulenza (insuff.=0, suffic.= da 1 a 4, buono= da 5 a 7; ottimo= da 8 a 9)					
	 (da 5 a 7 punti), collegamento con almeno 1 misura PSR. 2014-2020=sufficiente (da 1 a 4 punti) 					
	 collegamento con almeno 6 misure del PSR 2014-2020=ottimo (da 8 a 9 punti) collegamento con almeno 3 misure del PSR 2014-2020=buono 					
	consulenza			•	enti l'oggetto di	9

Totale		85
Punteggio minimo		40

(*)Esperienza dell'Organismo maturata nelle tematiche della consulenza prevista nei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando si intende: esistenza e produzione ai fini di controllo di contratti o documentazione chiaramente attestante riferita al periodo compreso dal 01.07.2017 al 30.06.2022 (gli anni di esperienza possono essere non continuativi, per ciascun anno di esperienza si intendono almeno 8 mesi di attività nello stesso anno solare).

Nel caso di organismi di consulenza costituiti mediante aggregazione/trasformazione di organismi preesistenti si tiene conto dell'esperienza maturata dai precedenti soggetti nel periodo indicato a condizione che nell'atto costitutivo dell'organismo o nell'atto notarile sia documentata la relazione con i preesistenti soggetti.

(**) Per capillarità della presenza sul territorio si intende il grado di facilità di accesso da parte degli utenti al servizi di consulenza, quindi individuazione geografica di punti di accesso: uffici o sportelli con dotazioni umane e strumentali.

6.3 Modalità di istruttoria delle domande di aiuto

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa. Le domande saranno istruite dagli Uffici per l'istruttoria della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale (UCI) competenti in ragione della sede legale ovvero della sede in Toscana del beneficiario.

L'ufficio competente per l'istruttoria (UCI):

- svolge l'istruttoria della domanda di aiuto sui documenti immessi nel sistema ARTEA secondo le specifiche del presente bando;
- verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e di selezione;
- entro i termini stabiliti nella tabella di cui al paragrafo 6.1 "*Procedure, tempistica e competenze tecnico amministrative*" effettua le verifiche del caso, attestandone gli esiti mediante:
- 1. registrazione delle verifiche effettuate sull'apposita modulistica presente sul sistema ARTEA;
- 2. redazione e sottoscrizione del verbale di sopralluogo qualora vi sia stata una visita sul luogo in cui si svolgono le attività.

L'UCI provvede a:

- individuare le domande di aiuto ammesse a contributo a seguito di un esito positivo dell'istruttoria;
- individuare le domande di aiuto che sono escluse dal contributo a seguito di un esito negativo dell'istruttoria dandone comunicazione al settore "Consulenza, formazione e innovazione";
- individuare le domande di aiuto che a seguito dell'istruttoria sono da ricollocare in graduatoria per effetto di una modifica del punteggio dei criteri di selezione dandone comunicazione al settore "Consulenza, formazione e innovazione" per i provvedimenti di competenza;
- approvare gli atti per l'assegnazione dei contributi, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- registrare sul sistema ARTEA gli atti per l'assegnazione del contributo emessi e le eventuali domande respinte, comprese le date degli atti stessi;
- dare comunicazione motivata ai richiedenti/beneficiari la cui domanda è stata respinta.

Qualora durante l'istruttoria risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso, il soggetto competente indica nella lettera di richiesta di documenti integrativi il termine massimo per la presentazione della documentazione stessa. La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati dall'UCI comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni in attuazione della DGR n. 1502 del 27 dicembre 2017.

6.4 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

La Giunta regionale dispone con proprio atto l'utilizzo delle eventuali economie che si dovessero generare sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili oltre che delle eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi.

Il settore responsabile del procedimento procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili. La

notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria. Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria risulta una riduzione di punteggio, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati, si procederà a ridurre il punteggio iniziale al valore effettivo.

La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi, se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere inferiore ai 40 punti, si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione dell'atto per l'assegnazione del contributo con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

7. Realizzazione e modifica dei progetti

7.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria (UCI) provvede a predisporre l'atto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto per l'assegnazione dei contributi deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo del progetto ammesso;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento delle attività e delle spese:
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI delle richieste di variazione del progetto;
- i termini e le modalità per la presentazione all'UCI della richiesta di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario, obbligo di informativa riguardo la tipologia dei destinatari finali e obbligo di comunicazione del calendario delle attività il personale tecnico coinvolto e le eventuali variazioni;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione delle attività e successivamente al saldo dei contributi;
- elenco dei documenti da presentare in fase di domanda di pagamento per ogni servizio di consulenza effettivamente svolto;
- termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo;
- ove pertinente una liberatoria da ogni responsabilità dell'amministrazione della Regione Toscana rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni;
- riduzioni come definite dalla DGR n. 1502 del 27 dicembre 2017 e dal Decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità alle prescrizioni del GDPR (UE) 679/2016,, in ordine ai dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.";
- clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- clausola della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016 così come modificata dalla Decisione di Giunta Regionale n. 23 del 3 febbraio 2020.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell' U.C.I (o suo delegato) e trasmesso per PEC al beneficiario.

7.2 Impegni dei beneficiari

Tramite sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici ottenuti, si impegna a:

- 1. in caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, non richiedere altre agevolazioni pubbliche per gli interventi oggetto del finanziamento;
- 2. presentare apposita fidejussione a favore di ARTEA o, nel caso di beneficiari pubblici, apposito atto di impegno, nei casi previsti dal bando;
- 3. richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi stabiliti al paragrafo "Modifiche ai progetti";
- 4. comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- 5. presentare le domande di pagamento nei termini indicati nell'atto di assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- 6. realizzare il progetto conformemente a quanto previsto nella domanda iniziale e ammesso nell'atto per l'assegnazione del contributo, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti autorizzate;
- 7. rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla normativa unionale, nazionale, regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- 8. assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione degli interventi ammessi a contributo;
- 9. garantire che tutti soggetti coinvolti nelle attività abbiano le necessarie dotazioni antinfortunistiche e di sicurezza;
- 10. produrre o integrare la documentazione richiesta dall'UCI nelle varie fasi del procedimento istruttorio;
- 11. aggiornare il fascicolo elettronico con riferimento agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e di pagamento;
- 12. procedere alla costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) prima dell'atto per l'assegnazione dei contributi, in caso di domanda di aiuto presentata da capofila di RTI da costituire,
- 13. utilizzare durante lo svolgimento delle attività le procedure informatiche messe a disposizione della Regione Toscana;
- 14. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazioni e pubblicità" del documento "Disposizioni comuni";
- 15. consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonchè a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA e degli altri Organismi competenti;
- 16. garantire che i destinatari finali delle attività, contribuiscano al finanziamento della consulenza nella misura richiesta dal bando;
- 17. restituire ad ARTEA (Organismo Pagatore) gli eventuali fondi indebitamente percepiti;
- 18. conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo, tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- 19. comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- 20. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico, garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
- 21. comunicare all'UCI competente il programma delle attività (date, orari, luoghi, personale coinvolto e destinatari finali) con almeno 3 giorni di preavviso, le eventuali variazioni devono essere comunicate entro il giorno precedente allo scopo di consentire la programmazione delle attività di controllo in loco senza preavviso.
- 22. sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;

- 23. sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili.
- 24. rispettare gli obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. n. 34 del 30/04/2019, nei casi previsti dalla citata normativa.

7.3 Modifiche ai progetti

Qualsiasi variazione in corso di realizzazione del progetto comporta una modifica che può influire sulle caratteristiche del progetto che sono state oggetto di valutazione ai fini dell'ottenimento del punteggio e della conseguente ammissione a finanziamento ovvero precludere la realizzazione delle verifiche ispettive in loco. Pertanto, le variazioni devono essere portate all'attenzione dell'UCI competente.

A questo proposito è necessario distinguere:

- a) le variazioni per le quali è necessaria la tempestiva comunicazione all'Amministrazione, che riguardano: atto costitutivo e statuto del Beneficiario, singolo o membro di RTI;
- b) le variazioni per le quali è obbligatoria una comunicazione preventiva all'Amministrazione (di norma dovrà pervenire almeno 7 gg prima), che riguardano:
 - i nominativi delle figure professionali impegnate nelle attività previste nel progetto a parità di requisiti e competenze desumibili dalla lettura dei CV sottoscritti che devono essere allegati alla comunicazione;
- c) le variazioni subordinate a necessaria autorizzazione dell'Amministrazione (previa richiesta corredata di documentazione a supporto che illustri e motivi le modifiche), che riguardano:

la durata, l'articolazione, gli elementi specifici previsti dal progetto approvato;

il piano finanziario quando la variazione superi il 25%;

il soggetto attuatore del progetto, nei seguenti casi:

- 1. variazioni del soggetto attuatore, singolo o membro di RTI, a di seguito cessioni di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione;
- sostituzione di un partner di RTI: solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati; laddove possibile, i compiti di un partner devono essere assunti dalla capofila o da un partner già presente nel RTI.
- 3. Sostituzione del capofila di RTI: può essere autorizzata dall'Amministrazione solo in caso di fallimento dell'impresa capofila (ovvero in caso si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare).

Nei casi indicati al punto c), dalla documentazione a supporto della richiesta si dovrà evincere il possesso dei requisiti del cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione (nel caso c.1), o della nuova impresa partner (nel caso c.2) o del nuovo capofila (nel caso c.3) adeguati alle attività ancora da eseguire e l'impegno formale a svolgere direttamente le attività stesse.

Non possono essere modificate:

- la tipologia di destinatari finali come definiti al paragrafo 2.2 "Destinatari finali dei servizi di consulenza";
- le finalità generali del progetto, gli obiettivi e le competenze previste;
- i contenuti e gli elementi caratterizzanti del progetto;
- le unità di costo (per i progetti a costi standard).

Le variazioni al progetto sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto, e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui le variazioni comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo verrà ridotto in proporzione. Nel caso in cui le variazioni comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del beneficiario.

Nel caso in cui la variazione venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il beneficiario è soggetto ad applicazione di sanzione descritta di seguito. La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

La variazione senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità dal beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento all'ufficio competente dell'istruttoria (UCI), che ne valuta l'ammissibilità.

Non sono considerate modifiche al progetto originario, bensì adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio e/o soluzioni tecniche migliorative e/o l'inserimento di nuove voci di spesa, se contenute entro un importo non superiore al 25% del totale della spesa ammessa per singola tipologia e comunque non superiore al

25% della spesa totale prevista, entrambe riferite per il singolo tipo di operazione o sottomisura quando non presente il tipo di operazione.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di modifica comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e smi.

7.4 Istruttoria delle richieste di variazione dei progetti

Le richieste di variazione ai progetti che necessitano di una autorizzazione da parte dell'UCI devono essere presentate tramite il sistema informativo ARTEA entro i termini stabiliti al paragrafo 6.1.3 "Principali fasi procedimentali" pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di variazione il richiedente/beneficiario deve allegare:

una relazione dettagliata che indichi le attività oggetto della variazione e i motivi della richiesta; eventuali documenti necessari per la realizzazione della variazione proposta.

Quanto indicato potrà essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'UCI ne riscontri la necessità. L'istruttoria delle variazioni, da effettuarsi nei termini indicati nella tabella del paragrafo 6.1.3 "Principali fasi procedimentali", consiste nella verifica degli elementi sopra elencati. Nel caso di esito positivo, l'UCI provvede:

- 1. a registrare nel sistema ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando eventualmente l'elenco delle spese complessive del progetto, nonché l'importo del contributo;
- 2. ad adottare un provvedimento, relativo agli esiti dell'istruttoria, che modifica i termini dell'atto per l'assegnazione dei contributi;
- 3. a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta di variante.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo del progetto, il beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto stesso, fermo restando che l'importo del contributo non può essere in nessun caso aumentato rispetto a quello ammissibile e assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo del progetto, l'importo del contributo assegnato viene ridotto, nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento previste dalla sottomisura/tipo di operazione.

A seguito dell'accoglimento della variante viene modificato l'atto per l'assegnazione dei contributi.

Il provvedimento di autorizzazione della variante viene trasmesso con PEC al beneficiario.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;

la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

La mancanza o il ritardo della presentazione preventiva della richiesta di modifica comporta l'applicazione di sanzioni e esclusioni disciplinate dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e smi.

7.5 Proroghe

E' possibile concedere una o più proroghe del termine previsto nel contratto per l'assegnazione dei contributi per la presentazione della domanda di pagamento; tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi e viene concessa a modifica dell'atto per l'assegnazione dei contributi già emanato dall'UCI.

Le richieste di proroga devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Alla richiesta di proroga devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta, che illustri le cause del dilazionarsi delle attività e evidenzi eventuali modifiche al cronoprogramma;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga.

L'ufficio istruttore:

- 1. verifica che le motivazioni addotte per richiedere la proroga siano adeguate e che il cronoprogramma sia compatibile con gli obblighi derivanti dal disimpegno automatico;
- 2. per le richieste accolte, qualora sia presente una fidejussione, richiede al beneficiario l'invio della copia della garanzia fidejussoria prorogata all'ufficio istruttore e l'originale a ARTEA; prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga, determina la nuova scadenza per la presentazione della domanda di pagamento e provvede alla registrazione sul sistema ARTEA. Il provvedimento di autorizzazione della proroga viene trasmesso con PEC al beneficiario e modifica automaticamente ed unilateralmente l'atto per l'assegnazione dei contributi;

3. per le richieste non accettate, riconferma il termine previsto nell'atto per l'assegnazione dei contributi e comunica con PEC al beneficiario, la non accettazione.

8. Erogazione e rendicontazione

8.1 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

Per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari, oltre ad essere in regola con le condizioni indicate al par. 2.3 "Condizioni di accesso", devono:

- 1. essere, ai sensi dell'art.91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);
- 2. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea, per aiuti individuati come illegittimi e incompatibili con decisione della Commissione Europea. Pertanto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del Reg. (CE) 702/2014, nel caso in cui un'impresa beneficiaria abbia ricevuto un aiuto individuato come illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, è sospeso il pagamento di un nuovo aiuto compatibile fintantoché quest'ultima non abbia rimborsato il precedente aiuto illegale e incompatibile che formi oggetto di una decisione di recupero. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 risulta assolto "l'impegno Deggendorf" anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto. In particolare è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az.2/a.;

Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente par. 2.3 "Condizioni di accesso" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in Legge del 9 agosto 2013 n. 98 ed alle relative disposizioni in merito.

Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto o revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre, ai sensi della Decisione della G.R. n. 4 del 25/10/2016, così come modificata dalla Dec. della G.R. n. 23 del 3/2/2020, è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

8.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)

La domanda di pagamento a titolo di SAL contiene la richiesta di erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto e a fronte della rendicontazione di quota di attività già effettuata.

Il SAL viene erogato dietro presentazione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore di ARTEA pari al 100% dell'importo richiesto. Il SAL può essere richiesto una sola volta, rendicontando una spesa minima pari al 30% del contributo concesso. Il SAL erogabile potrà raggiungere il 90% del contributo concesso.

Le richieste di SAL devono essere presentate tramite sistema informativo di ARTEA nei tempi stabiliti al paragrafo 6.1.3 "Principali fasi procedimentali" pena la non ricevibilità della richiesta stessa. Alla richiesta di SAL devono essere allegati:

- i documenti elencati al successivo paragrafo 8.3 "Domanda di pagamento", ove pertinenti;
- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità del SAL;
- la polizza fidejussoria bancaria o assicurativa per assicurare il periodo di copertura in caso di
 accoglimento della richiesta, nel caso di Enti pubblici, atto dell'organo dell'ente con il quale si
 impegna alla restituzione totale o parziale della somma ricevuta a titolo di SAL.

8.3 Domanda di pagamento a saldo

A conclusione del progetto, l'importo totale del contributo pubblico viene determinato in via definitiva sulla base delle attività effettivamente svolte.

Il costo complessivo del progetto non può superare quello approvato.

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento dell'aiuto concesso.

Le domande di pagamento devono pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine stabilito nell'atto per l'assegnazione dei contributi o nell'eventuale atto di proroga del termine per la presentazione della domanda di pagamento.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile (in analogia con quanto previsto dal Reg. CE n. 640/2014, art. 13); un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i 25 giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dell'atto per l'assegnazione dei contributi.

Tutta la documentazione deve essere resa disponibile quale allegato alla domanda.

Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data di pagamento del saldo; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

8.3.1 Documentazione da presentare

La documentazione di chiusura da allegare per ogni singolo progetto finanziato comprende:

- 1. relazione finale dettagliata firmata dal beneficiario sulle attività svolte e i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività e le modalità di superamento adottate;
- 2. prospetto riepilogativo dei destinatari finali che hanno fruito delle attività;
- 3. scheda specifica per ogni servizio di consulenza prestato a favore del destinatario finale in cui siano descritti la tematica della consulenza e gli argomenti specifici trattati e l'indicazione delle ore di lavoro svolte in presenza. La scheda deve essere sottoscritta dal/i consulente/i e dal destinatario finale.
- 4. Time-sheet nominativi e mensili dei consulenti con il dettaglio delle consulenze effettuate nelle diverse aziende per le ore giornaliere svolte in presenza;
- 5. dichiarazione di aver effettivamente e definitivamente pagato tutte le spese afferenti il progetto;
- 6. dichiarazione in ordine all'avvenuto pagamento del 20% del costo della consulenza da parte del destinatario finale.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il soggetto competente ne riscontri la necessità.

Nel caso che, durante l'istruttoria, risulti necessario acquisire ulteriore documentazione, i termini della fase istruttoria sono sospesi. In tal caso l'istruttore competente nella lettera di richiesta della documentazione indica il termine massimo per la presentazione della stessa.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei termini indicati comporta l'applicazione di sanzioni o revoca disciplinate dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e smi.

8.3.2 Istruttoria della domanda di pagamento

Con la presentazione della domanda di pagamento si attiva la fase finale di accertamento dell'esecuzione delle attività oggetto del contributo. In fase di accertamento di domanda di pagamento deve essere effettuata la verifica della documentazione prodotta e la verifica della documentazione in originale. La verifica documentale comprende:

- 1. la valutazione della relazione finale, firmata dal beneficiario, in relazione a quella presentata con la domanda di aiuto;
- 2. la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata.

In questa fase l'Amministrazione può richiedere per iscritto al soggetto attuatore chiarimenti e integrazioni e/o documentazione aggiuntiva ed il soggetto beneficiario deve far pervenire quanto richiesto, pena il non riconoscimento delle relative spese.

Per la verifica della documentazione in originale il beneficiario attuatore viene convocato e invitato a presentare in formato originale i documenti già presentati sul sistema ARTEA, affinché l'UCI possa procedere

al riscontro.

Il beneficiario può presentare contestazioni o controdeduzioni, che l'UCI esamina prima di assumere una decisione finale. Successivamente allo svolgimento dei controlli propedeutici all'erogazione del saldo e precedentemente alla decretazione finale l'UCI competente comunica al soggetto beneficiario le risultanze definitive della verifica.

Nel caso in cui il beneficiario del finanziamento pubblico per la realizzazione di un progetto sia un RTI, è il solo soggetto capofila (mandatario del raggruppamento) che ha il potere/dovere di incassare l'intero finanziamento in nome e per conto degli associati in base al mandato speciale con rappresentanza per tutte le operazioni e gli atti dipendenti dai rapporti con l'Amministrazione regionale.

L'istruttore provvede quindi:

- a verificare, ove pertinente, le condizioni previste al paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto" prima dell'inserimento del nominativo nell'elenco di liquidazione del saldo;
- a registrare nel sistema ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio, sottoscrivendo con firma digitale o qualificata (D. Lgs 82/2005 artt. 20 e 21) il verbale di accertamento finale.

Il responsabile dell'Ufficio competete all'istruttoria (UCI), provvede a sottoscrivere digitalmente l'elenco di liquidazione dei contributi spettanti al beneficiario e ad approvare, con idoneo provvedimento, gli esiti delle verifiche istruttorie svolte sulle domande di pagamento. Tale provvedimento deve essere richiamato negli elenchi di liquidazione relativi ai saldi.

Per le domande di pagamento con esito istruttorio negativo, l'UCI provvede:

- a comunicare al beneficiario tramite PEC le motivazioni, specificando che il beneficiario ha dieci giorni di tempo entro i quali presentare le proprie osservazioni;
- a comunicare ad ARTEA le misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento possono essere applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 63 del regolamento di esecuzione UE n. 809/2014.

9. Verifiche, controlli e revoche

9.1 Verifiche finali dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

9.2 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 48 -e seguenti.

9.3 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni come previsto dal decreto ARTEA n. 134 del 28/11/2018 e s.m.i.

10. Informativa Privacy, obblighi di pubblicazione e responsabile del procedimento

10.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

Finalità e modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

• partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;

• erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

I dati personali sono comunicati, per le finalità indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.

10.2 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

A carico dei beneficiari degli interventi finanziati sul presente avviso sussistono specifici obblighi di pubblicazione di cui all'art.35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva,

retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

10.3 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il responsabile del procedimento è:

- il Dirigente del Settore "Consulenza, formazione e innovazione" per la predisposizione del bando, la valutazione dei progetti, la formazione e l'approvazione della graduatoria.
- il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale per l'attività istruttoria delle domande.

Per informazione si consultino le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito http://www.regione.toscana.it/psr-2014/bandi/bandi-aperti.

10.4 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia ai sequenti documenti:

- Direttive Comuni per l'attivazione della Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e della Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" approvato con Deliberazione G.R. n. 1123 del 28 ottobre 2021;
- Disposizioni Comuni per l'attuazione delle misure ad investimento approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24 novembre 2021.